

INALE

NOTAIO
 DOTT. ELIO ABBRUZZESE
 ROMA - VIA G. B. VICO, 31
 Tel. 361144 - 3611255

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
 ROMA
 RICHIESTA N° 952



5

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentotrentaquattro, il giorno sei

del mese di giugno, in Roma e nel mio studio

Addì 6 giugno 1984

Innanzi a me dottor ELIO ABBRUZZESE, Notaro in Roma

con studio in Via Giambattista Vico n. 31, iscritto

presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Roma, Velletri e Civitavecchia

Sono presenti i Signori:

- RUGGERI FRANCO nato a Roma il 6 ottobre 1981 re-

sidente in Roma Via Francesco Duodo n. 10, *Luigi*

no 841 (C.F. RCG FNC 31R06 H501D)

- RAMELLO MIRIAM nata a Roma il 24 dicembre 1934

residente in Roma Via F. Duodo n. 10, *Carolina*

(C.F. RML MRM 34T64 H501M)

- POZZI ELENA nata a Pavia il 26 dicembre 1944 re-

sidente in Roma Via I. Vivanti n. 108, *Carolina*

(C.F. PZZ LNE 44T66 G388S)

- PEPE MARIO nato a Roma il 12 agosto 1928 residente

in Roma Via Valle Aurelia n. 73, *Insegnante*

(C.F. PPE MRA 28M12 H501A) *Puella di nome Maria*

- CAPOZZO FRANCESCO nato a Napoli il 13 luglio 1946

1° UFFICIO REGISTRO ATTI PUBBLICI-ROMA

Esatta L. 100.000
 lire *Cento mila*
 Il seguito registrazione al
 n. 9525 Mod. 7124
 Serie AB Vol. 643

adit 13

IL CASSIERE

IL CAPO UFFICIO

residente in Roma Via F. De Grenet n. 26, *Ampl. 1946*

(C.F. CP2 FNC 46L13 F839P)

- PACIOTTI FRANCA nata a Roma il 12 maggio 1946 resi-

dente in Roma Via F. Duodo n. 10, *semplice*

(C.F. PCT FNC 46E52 H501W) ⁽²⁾

della cui identità personale io notato sono certo

e che, col mio consenso e d'accordo tra di loro

rinnunziano all'assistenza dei testimoni e convengono

e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

I comparenti dichiarano di costituire, come con il

presente atto costituiscono ai sensi dell'art. 14

e seguenti del Codice Civile, un'Associazione deno-

minata "ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOLFO"

RI - A.I.P.A"

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Roma per ora in Via Francesco

Duodo n. 10

ARTICOLO 3

L'indicazione della durata, dello scopo e del pa-

trimonio, i diritti e gli obblighi dei Soci e le

condizioni della loro ammissione, le norme sull'or-

dinamento e sull'amministrazione, le norme relative

alla estinzione dell'Associazione ed alla devoluzio-

ne del patrimonio in tale evenienza, sono contempla-



*Francesco Capol-
Quario Pire*

*Donatello Miniam
Genova Pire*



ti e regolati, a sensi dell'articolo 16 del codice

Civile, nello Statuto, che firmato dai componenti

e da me Notaro si allega al presente atto sotto la

lettera "A" omessane la lettura per dispensa del

componenti che dichiarano di conoscerlo in ogni sua

parte.

ARTICOLO 4

I componenti, poi, riuniti in prima Assemblea, a

norma dell'art. 12 dell'allegato Statuto, deliberano

che il Consiglio di Amministrazione fino alla pros-

sima Assemblea ordinaria sia composto di cinque mem-

bri che vengono nominati, fino a tale data, nelle

persone dei Signori:

- RAMELLO Miriam - Presidente

- RUGGERI Franco - Consigliere

- POZZI Elena - Consigliere

- CAPOZZO Francesco - *Contabile*

- PEPE Mario - *Contabile*

ARTICOLO 5

Gli stessi componenti, sempre riuniti in prima as-

semblea deliberano, in deroga allo Statuto sociale,

di rinviare alla prossima Assemblea ordinaria la

nomina dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 6

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a



Notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto in

Richiesto, io

numero 2 (due) postille con una parola cancellata.

CHR MLS 44547 H703B "Inghilterra": Sono in tutto

a Roma nella Via S. Giovanni 121/E CF:

a Salvo il 7 marzo 1944, dove è data

121 nella "Chiaravalle Maria Luigia, via

il bene: "Inghilterra"

dell'Associazione.

spese di questo atto e conseguenziali sono a carico

Salvo diversa inderogabile disposizione di legge le

ARTICOLO 8

chieste dalle Competenti Autorità.

tutto qui allegato quelle modifiche che venissero ri-

il Consiglio viene facoltizzato ad apportare allo Sta

la personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra

per il conseguimento da parte dell'Associazione del-

autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene

ARTICOLO 7

razione dell'Assemblea.

Lire 50.000 (cinquantamila) sino a diversa delibe-

Far parte dell'Associazione viene determinata in

NOTARI

parte da me ed in parte da persona di mia fiducia,

viene firmato dai/o-comparenti e da me.

Pubblicato, mercè

lettura da me datane ai comparenti, i quali, su mia

interpellanza, ne dichiarano il contenuto conforme

alla loro volontà e lo approvano.

Consta di due fogli

scritti su quattro facciate e sin qui dell'apresen-

te.

Giuseppe Miniam

Stefano Rossi

Stefano Rossi

Onofrio M. Cusi

Francesco Cusi

Mario Fede

Ruggero Franco



Luigi S. Miniam

Scritta e Red. 500
2000
6000
32811
2109
4000
29000
Copia Vol.



ARTICOLI 1 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

L'Associazione costituita a sensi degli articoli

14 e seguenti del Codice Civile con atto del Notaio

ELIO ABBRUZZESE in data 6 giugno 1984 Rep.n.

ha la denominazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA

PRO ADOTTIVI A.I.P.A" ed è retta dal presente statuto.

L'Associazione ha la sede in Roma per ora in Via

Francesco Duodo n. 10 . Possono essere istituiti,

trasferiti e soppressi, in Italia ed all'Estero,

centri, sezioni e sedi secondarie con deliberazioni

del Consiglio di Amministrazione che ne determina

l'ordinamento e le norme di funzionamento.

L'Associazione ha la durata illimitata; il suo scio-

oglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea

Generale dei Soci ai sensi degli articoli 7, 8 e 11

dello Statuto Sociale.

ARTICOLO 2 - SCOPO

L'Associazione ha lo scopo, senza fini di lucro:

di affermare presso le famiglie che intendono adot-

tare un bambino che fine essenziale dell'adozione

è quello di dare una famiglia ai bambini che ne sono

privi senza distinzione di razza, lingua, classe so-

ciale o religione e senza pregiudizi per le circo-

stanze in cui sono nati o per i costumi e le tradi-

zioni dei luoghi di origine;

- promuovere incontri tra genitori che hanno adotta-

to un bambino proveniente da altri paesi per scambia-

re idee ed esperienze, e coordinarne l'attività;

- promuovere ed organizzare ogni attività atta a fa-

vorire l'inserimento di tutti i soggetti adottati nel-

la società e la loro accettazione a tutti i livelli,

realizzando così i diritti dell'uomo previsti nella

Costituzione;

(3)

- facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento

del bambini adottati negli asili e nelle scuole;

(1)

- raccogliere, per un'ampia divulgazione al più /

- creare una rete di esperti interessati ai problemi

dell'inserimento nella società dei bambini adottati

specie se provenienti da altri paesi.

ARTICOLO 3 - SOCI - CATEGORIE

L'Associazione è costituita da soci:

(2)

a) Ordinari: i genitori di bambini adottati che ab-

biano versato la quota di ammissione e la quota asso-

(4)

ciativa/anche/minima;

b) Sostenitori: le persone fisiche e giuridiche che ne

facciano richiesta e che abbiano versato annualmente

un contributo;

c) Benemeriti: le persone fisiche e giuridiche che,



Franco Coppi
Luigi Pirelli

Giuseppe Morini
Anna Pirelli

non rientrando nelle categorie precedenti, sopraggiungano

reso, a giudizio dell'Assemblea, particolari servi-

zi alla vita dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci può istituire altre categorie

di Soci, determinando per ciascuna di esse le con-

dizioni di ammissione e la quota associativa minima.

ARTICOLO 4 SOCI - Ammissione, recesso, esclusione

I Soci Ordinari sono ammessi a domanda degli inte-

ressati con deliberazione insindacabile del Consi-

glio di Amministrazione che dovrà preliminarmente

indagare sulla idoneità dei richiedenti sia rispet-

to alla legge italiana che rispetto alla legge del

paese estero cui appartiene il bambino.

I richiedenti dovranno sottoporsi ad uno studio del

la famiglia da parte del servizio sociale circoscri-

zionale o altro Ente qualificato e del Governo ed

inoltre dovranno impegnarsi nei limiti delle singo-

le possibilità e competenze, a prestare volontaria-

mente e personalmente la loro opera e collaborazione

per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi del

l'Associazione.

Per il solo fatto di avere presentato domanda di

ammissione si intende che ogni socio abbia esplici-

tamente accettato il presente Statuto e le sue mo-

dificazioni regolarmente approvate.



Il Socio può recedere od essere escluso a norma del l'art. 24 del Codice Civile; viene considerato recedente se non ha versato la quota associativa minima entro due mesi dal secondo invito scritto rivolto dall'inizio dell'anno solare; in tali casi non può pretendere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualità di Socio non è trasmissibile.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di ammissione, dalle quote annuali e dai contributi del Socio, da donazioni, eredità e lasciti di privati, da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, regionali e di Enti pubblici e privati, italiani ed esteri; dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività patrociniate, promosse e curate dall'Associazione e da altri in suo favore, da ogni altra entrata.

Tutto il patrimonio si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il raggiungimento degli scopi statutari, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donante o testatore, non debbano essere

allenati.

ARTICOLLO 6 - ORGANI

Gli Organi dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea Generale dei Soci

2) il Consiglio di Amministrazione

3) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLLO 7 - ASSEMBLEA - COSTITUZIONE

L'Assemblea è l'Organo sovrano rappresentativo della

volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in con-

formità alle leggi ed al presente statuto, sono vin-

colanti per tutti i Soci, ancorché non intervenuto

dissenziati.

Per partecipare all'Assemblea il socio deve avere

versato la quota associativa minima per l'anno in

corso, ove da lui dovuta.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convo-

cazione quando sia presente almeno la metà dei soci

aventi diritto al voto ed in seconda convocazione

qualunque sia il numero dei Soci stessi presenti.

Per le deliberazioni di cui alle lettere h) ed l)

dell'art. 8 occorre in ogni caso la presenza di al-

meno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare

personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare

da altro socio della stessa sua categoria - esclusi



i componenti del Consiglio di Amministrazione - con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
 Il Socio delegato non può rappresentare più di altri tre soci e deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea, la o le deleghe in suo possesso.
 ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA - COMPETENZA
 Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:
 a) la determinazione della quota di ammissione dei Soci e di quella associativa annuale minima;
 b) la determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, tra loro, del Presidente;
 c) la nomina del Collegio dei Revisori dei conti e del suo Presidente;
 d) la nomina dei soci benemeriti;
 e) l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
 f) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
 g) l'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;
 Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:
 h) le modificazioni del presente Statuto;
 i) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione



Handwritten signature

Francesco Caputo
Presidente

Carullo Miriam
Segretario



nominando uno o più liquidatori e determinando le

modalità di liquidazione del patrimonio e di devolu-

zione dei beni residui.

fu inoltre essere devoluta all'Assemblea qualsiasi

decisione giudicata di particolare importanza dal

Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Asso-

ciatione, o da chi ne fa le veci, con avviso contenen-

te l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo

che può anche essere diverso da quello della sede

dell'Associazione - da inviarsi ai soci almeno dieci

giorni prima della data stabilita per l'Assemblea

stessa.

L'avviso può contenere anche la data per la seconda

convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo

con le stesse modalità.

L'Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ciascun

anno per l'approvazione del programma di attività,

del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del

bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta

il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno

o sia richiesta da almeno un quarto dei soci aventi

diritto al voto, entro un mese dalla ricezione di

tale richiesta.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA - PRESIDENZA

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza di Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina dei Consiglieri del Re-

visori o su altro argomento di sua competenza.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI

Hanno diritto al voto soltanto i soci ordinari e quelli benemeriti.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale od a schede segrete.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal voto.



Francesco Caporali
Giuseppe Tosi

Donatello Miniam
Stefano Faini
Giuseppe Faini

Per deliberare le modifiche statutarie, lo sciogli-

mento dell'Associazione e le modalità di liquidazio-

ne e di devoluzione del patrimonio, occorre il voto

favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci a-

venti diritto al voto (art. 21 - 3° comma Codice

civile).

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono con-

stare da verbale trascritto in apposito libro e sot-

toscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assem-

blea nominato dal Presidente.

I verbali di Assemblea straordinaria devono essere

redatti da un Notaio nominato dal presidente.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque

a sette membri eletti anche tra non soci (tra perso-

ne qualificate rispetto agli scopi dell'Associazione)

dall'Assemblea, la quale nomina tra essi il Presi-

dente.

Essi durano in carica due anni, salvo che la delibe-

ra di nomina determini un periodo più breve, sono

rieleggibili e prestano la loro attività gratuita-

mente, salvo il rimborso delle spese anticipate per

conto dell'Associazione nell'espletamento dei loro

mandato.

Se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli con delibera consigliare approvata dal Collegio dei Revisori: quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo. L'intero Consiglio cessa dall'ufficio quando viene meno per dimissioni, o per altre cause, la maggioranza dei suoi componenti: gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei soci convocata d'urgenza e comunque non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla cessazione della maggioranza da essi o, in mancanza del Collegio dei Revisori, abbia ricostruito il Consiglio.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione - che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione - da spedirsi a ciascun componente del Consiglio ed ai componenti del Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima dell'Adunanza, o nel caso d'urgenza mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio può essere convocato anche telefonica-

mente sull'accordo di tutti i Consiglieri ed i Re-

visori in carica.

Il Consiglio deve essere altresì convocato quando

ne facciano richiesta scritta almeno tre Consiglieri

o il Collegio dei Revisori; decorso inutilmente die-

ci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convo-

cato dal Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite

non la presenza della maggioranza dei suoi componenti

in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti

dei presenti ed in caso di parità è determinante il

voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consigliari debbono constare dal ver-

bale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario della riunione.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPE-

TENZA

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri

concorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli

scopi statutari e per la gestione ordinaria e straor-

dinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli

che la legge ed il presente Statuto riservano indero

gabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio ove lo ritenga opportuno può nominare

un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in

caso di suo impedimento, assenza o mancanza; può an

che attribuire a uno o più suoi componenti poteri di

rappresentanza e conferire anche ad altri le procure

occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell'As

sociazione.

La firma sociale e la rappresentanza legale dell'As-

sociazione di fronte ai terzi ed in giudizio e davan

ti a qualsiasi Autorità amministrativa, in qualsiasi

sede e grado, spettano al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione cura la compilazione

del programma annuale, del bilancio preventivo e di

quello consuntivo da sottoporre insieme ad una rela-

zione illustrativa all'Assemblea per l'approvazione

nei termini di cui all'art. 9.

ARTICOLO 16 - COLLEGIO DEI REVISORI - COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre

membri eletti anche tra non soci dall'Assemblea che

ne designa il Presidente.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 17 - COLLEGIO DEI REVISORI - COMPETENZA

I Revisori hanno il controllo della gestione conta-



PER IL SOVRINTENDENTE
IL CONSERVATORE
Dell'Archivio Distrettuale

Luigi Cingolani

Roma, li _____

4 - FEB. 2013

Si rilascia in carta esente da bollo per uso sgravio fiscale. ----
facciate, compresa la presente, è conforme all'originale. -----

La presente fotocopia, che consta di n. *dieci (10)*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETUALE

di ROMA



NOTARILE DISTRETUALE
ROMA
n. b. n. 952 del 23.1.2013

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
1. Paese ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da MARIA CRISTINA PACETTI

3. agente in qualità di CONSERVATORE

4. è munito del sigillo/bollo di ARCHIVIO NOTARILE

DISTRETTO DI ROMA

Attestato

6. il 13 LUG. 2015

5. in ROMA

7. da PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

8. col numero 3642

9. sigillo/limbo dell'Ufficio legalizzazioni

10. Firma

Il Dir. Amm. Delegato alla Legalizzazione
Dott. Ferdinando Corrales



16/06/15